

N. R.G. 12653/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12653/2021** promossa da:

C.F. , con sede legale in

, in persona del legale rappresentante pro tempore e così del Curatore Dott.

C.F. , rappresentato e difeso in virtù di decreto autorizzativo in data  
10.06.2020 del Giudice Delegato, Dott.ssa Guendalina Pascale, e in forza di procura, in via disgiunta

ATTORE

e

, C.F. , nato a , residente

presso lo studio della quale è domiciliato;

), lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata a questa memoria di costituzione PEC:

C.F. contumace

, C.F. , contumace

, C.F. , contumace

, C.F. , contumace

CONVENUTI

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue

### CONCLUSIONI PER L'ATTORE

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito in via principale di merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ex artt. 146 L.F., 2393, 2394 c.c. e/o 2043 c.c., 223 l. fall. in relazione all'art. 216 l. fall. e 2497 c.c. in solido tra loro, dei convenuti Sig.ri*

*, e ,  
e per tutti i motivi esposti, e, conseguentemente,*

*CONDANNARE i convenuti medesimi, in solido tra loro, sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento a favore del del danno cagionato alla fallita e ai creditori sociali di quest'ultima quantificabili nell'importo complessivo di € 500.000,00, da liquidarsi anche in misura equitativa ex art. 1226 c.c. per la parte relativa al danno da nuove operazioni, ovvero nella minore o maggiore misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi legali anche ex art. 1284 c. 4 c.c., anche anatocistici ex art. 1283 c.c., rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., quest'ultimo da*

*liquidarsi alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU., 16.07.2008 n. 19499).  
Con vittoria di spese e competenze di causa, sia del giudizio di merito che della fase cautelare.*

## **CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande svolte nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.*

## **CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO**

*Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale dichiarare con ogni miglior formula l'inammissibilità delle domande per violazione del principio di sinteticità e chiarezza negli atti processuali; dichiarare con ogni miglior formula la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda; nel merito respingere in ogni caso e con ogni miglior formula tutte le domande rivolte nei confronti del comparente, in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c. e la rivalutazione monetaria.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 4.4.2021, dopo il positivo esperimento di un procedimento cautelare *ante-causam* per sequestro conservativo nei confronti degli odierni convenuti, il

in persona del curatore fallimentare, espressamente autorizzato dal giudice delegato, ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ (amministratore delegato fino alla dichiarazione di fallimento),  
\_\_\_\_\_ (consigliere del cda fino alla dichiarazione di fallimento), \_\_\_\_\_ (consigliere e presidente del cda fino all'11.07.2019), \_\_\_\_\_ (consigliere del cda fino alla dichiarazione di fallimento),  
\_\_\_\_\_ (consigliere del cda e vicepresidente fino alla dichiarazione di fallimento),  
\_\_\_\_\_ (presidente del collegio sindacale fino alla dichiarazione di fallimento),  
\_\_\_\_\_ (sindaco fino alla dichiarazione di fallimento) e \_\_\_\_\_ (sindaco fino alla dichiarazione di fallimento).

La società \_\_\_\_\_ avente ad oggetto attività turistica, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 84/2020 del 21 gennaio 2020, sentenza depositata il 31 gennaio 2020.

Il \_\_\_\_\_ ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della responsabilità e la condanna al risarcimento del relativo danno dei componenti dell'organo amministrativo (



di citazione): *“escluso ... non essendo né motivati i pagamenti dell’istante asseritamente effettuati in nome e per conto della fallita che fornita la prova certa di specifico accordo in merito tra le parti”*.

- nel 2019 l’amministrazione della società realizzava un’altra operazione dannosa per la società. In particolare, l’1.8.2019 cedeva la propria partecipazione azionaria in alla società (doc. 29 atto di citazione) prevedendo nel contratto di cessione che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto tramite l’accollo da parte di del debito di vs accollo liberatorio grazie al consenso del creditore cessionario reso l’1/8/2019 (doc. 24). era, infatti, titolare di un credito di 505.200,00 euro nei confronti di come da bilancio di esercizio del 2018 (doc. 22 atto di citazione);
- la società accollante dal 2014 all’epoca dell’operazione non aveva mai approvato un bilancio, infatti, i bilanci dal 2014 al 2018 venivano approvati tutti insieme, in ritardo, nell’assemblea del 30 dicembre 2019 (doc. 32 atto di citazione) e comunque dopo la data dell’1/8/2019, inoltre non presentava una consistenza patrimoniale idonea a garantire il debito verso
- infine, eseguiva diversi pagamenti a favore di società collegate per lo più privi di giustificazione causale come emerge dalla consultazione degli estratti conto della società fallita (doc. da 33 a 39 atto di citazione).

Sulla scorta di tali fatti il fallimento ha chiesto l’accertamento della responsabilità ex art.146 l.f. in relazione agli artt 2393, 2394 c.c. di tutti i convenuti in solido tra loro e la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali quantificati inizialmente in 2.047.645,74 euro, pari al deficit fallimentare considerando lo stato passivo e la mancanza assoluta di attivo.

Successivamente, il Fallimento all’udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce delle ridotte capacità economiche dei convenuti rimasti in giudizio e delle transazioni stipulate con alcuni di questi, come si illustrerà meglio più avanti, riduceva la domanda di condanna al risarcimento dei danni a 500.000,00 euro.

In data 7.1.2022 si è costituito in giudizio, tardivamente, per l’udienza dell’11.1.2022 il convenuto deducendo:

- di essere stato nominato consigliere delegato in data 25.10.2017 rassegnando le proprie dimissioni in data 23.9.2019 (doc. 1 comparsa di costituzione);
- era rimasta inattiva fino all’aprile 2018, ovvero sino alla data di perfezionamento del contratto di affitto di ramo di azienda *turistico out going* con la ;

- la sottoscrizione del contratto di affitto consentiva da un lato di salvaguardare il marchio  
, l'avviamento derivante dall'immagine dell'azienda, il know how nonché la rete commerciale, dall'altro di poter acquisire l'azienda una volta effettuato il suo risanamento. Tale operazione di carattere imprenditoriale non aveva generato nessun rischio per né danno per i suoi creditori;
- l'importo pari a 4.432.646,46 euro (crediti di verso non riguardava i pagamenti effettuati da a , ma derivava da diverse operazioni contabili. Innanzitutto, parte di tale importo, pari a circa euro 1.500.000,00 euro, traeva origine da pagamenti effettuati da per conto della alla biglietteria (Ente che centralizza l'emissione della biglietteria delle compagnie aeree mondo); infatti, posto che , a differenza di era legittimata ad emettere biglietteria, utilizzava il codice biglietteria Iata di per emettere i biglietti;
- per quanto riguarda il restante importo pari a circa 3.000.000,00 euro, lo stesso derivava da incassi ricevuti da successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda in luogo di
- gli amministratori di avevano ritenuto che la curatela fallimentare avrebbe restituito tutti i predetti importi, posto che si trattava di somme indebitamente incassate per conto di da parte di

Il convenuto ha chiesto, quindi, contestando ogni profilo di responsabilità il rigetto delle domande proposte dal qualificandole totalmente infondate in fatto e diritto.

In data 17.12.2021 si è costituito per l'udienza dell'11.1.2022 il convenuto deducendo che:

- aveva ricoperto, all'interno della Società , la carica di amministratore senza deleghe e non esecutivo, e non aveva, dunque, mai avuto alcuna informazione e notizia delle operazioni aziendali denunciate come dannose dalla Curatela, in quanto non portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- la Curatela attrice nulla aveva dedotto né provato in ordine alla presunta conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare l'intervento dell'amministratore senza deleghe al fine di scongiurare, in qualche modo, il fallimento della società limitandosi ad affermare, apoditticamente, che *“non avrebbe ottemperato al dovere di agire informato”*;
- tutte le deleghe per l'operatività della società erano in capo al Presidente e all'amministratore delegato, , il quale peraltro aveva sempre agito sotto le direttive ed il controllo del Presidente

- in merito all’iscrizione nel bilancio del 31 dicembre 2018 del credito vantato da \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_ di 4.432.646,46 euro, \_\_\_\_\_ non può essere considerato responsabile non avendo specifiche competenze amministrativo - contabili. Inoltre, il bilancio 2018 di \_\_\_\_\_ era stato approvato dall’assemblea previo giudizio favorevole del Collegio sindacale;
- quanto all’operazione di liberazione dal debito della \_\_\_\_\_ con relativo accollo del debito di 505.200,00 euro da parte della \_\_\_\_\_ non aveva avuto nessuna contezza dell’operazione, infatti, non aveva firmato il contratto, né aveva aderito o ratificato l’accollo liberatorio.

Il convenuto \_\_\_\_\_ ha chiesto sulla scorta di tali difese di rigettare le domande proposte dal \_\_\_\_\_ nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.

Il convenuto \_\_\_\_\_ si è costituito il 26.7.2021 proponendo domanda riconvenzionale, volta al “*riconoscimento di manleva, garanzia e regresso nei confronti di tutti gli odierni co-convenuti, in considerazione dei fatti sopra esposti ed in particolare per i fatti da essi compiuti ed in corso di accertamento sulla base della domanda del \_\_\_\_\_, nonché per l’omissione dei doveri informativi nei suoi confronti*”, e chiedendo, altresì, l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo *id est* la società \_\_\_\_\_

La posizione del convenuto \_\_\_\_\_ è stata dichiarata estinta con ordinanza del 26.11.2024 a fronte dell’intervenuto accordo transattivo con la parte attrice e con la terza citata. In particolare, il giudice ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Il convenuto \_\_\_\_\_ si è costituito il 30.6.2022, la sua posizione processuale è stata dichiarata estinta alla prima udienza dell’11.1.2022 a fronte dell’intervenuto accordo transattivo con il \_\_\_\_\_

Il processo è proseguito, quindi, tra il \_\_\_\_\_ e i convenuti costituiti, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e i convenuti contumaci, \_\_\_\_\_ (amm) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (sindaci).

I convenuti \_\_\_\_\_ consigliere del cda, \_\_\_\_\_, componente collegio sindacale, \_\_\_\_\_, componente collegio sindacale, \_\_\_\_\_, presidente del collegio sindacale, nonostante la regolare notificazione dell’atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci; anche la società terza chiamata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ‘ stata dichiarata contumace.

Sono stati ammessi i 3 capitoli di prova dedotti dal convenuto nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. ed assunta la prova alle udienze del 16 maggio 2023 e 13 luglio 2023.

Il 26.11.2024 il GI, viste le dichiarazioni di rinuncia e accettazione a spese compensate, ai sensi dell'art 306 c.p.c., estingueva il rapporto processuale tra il attore e , tra e tra e tra e nonché tra e

La causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, in particolare restano da decidere le domande del fallimento verso (consigliere con deleghe), e (amm senza deleghe) i componenti del collegio sindacale , , .

\*\*\*

### **La responsabilità degli amministratori della società**

L'art. 146 l. Fall. prevede che *“sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”*.

La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo ( , amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art 2394 e 2394 bis c.c.

La responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 2392 ss c.c.

Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere delle loro scelte gestionali qualora, se valutate *ex ante*, risultino manifestamente avventate e imprudenti, irragionevoli, poste in essere in violazione di legge (compresa la previsione secondo cui devono agire con la diligenza professionale dagli stessi esigibile ex art. 1173 comma 2 c.c.) o dello statuto.

Gli amministratori senza specifiche deleghe hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione (art 2381 u.c. c.c.); rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto venire a conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cassazione civile sentenza del 18 ottobre 2022, n. 30499 *“Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l'obbligo, dettato dall'art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di*



*vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall'altro, laddove vengano a conoscenza - o siano tenuti a conoscere - condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze” (Cassazione civile sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30233).*

In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte convenuta che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della condotta dell'obbligato inadempiente e del nesso causale fra essa e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. Applicando tali regole è onere della società attrice, nel caso di specie della curatela attrice, a sostegno dell'azione di responsabilità sociale provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta descritta come inadempiente degli amministratori, spettando invece a questi provare la diligenza nella specifica operazione posta in essere.

Il regime probatorio dell'azione extracontrattuale (azione dei creditori sociali) pone, invece, a carico dell'attore la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi della responsabilità.

Le contestazioni contenute nell'atto di citazione presentano un sufficiente grado di determinatezza.

In particolare, il \_\_\_\_\_ nell'atto di citazione ha dedotto che l'inadempimento degli amministratori si è sostanziato:

1. nell'aver fatto credito alla concedente l'affitto d'azienda \_\_\_\_\_ (poi \_\_\_\_\_ per più di 4 milioni di euro nonostante la società fosse in crisi, fatto noto agli amministratori di \_\_\_\_\_ e comunque nel non aver adottato alcuna misura affinché queste risorse finanziarie finissero nelle casse di \_\_\_\_\_ piuttosto che di \_\_\_\_\_
2. nell'accettazione da parte di \_\_\_\_\_ creditrice di \_\_\_\_\_ per 505.200,00 euro, dell'accollo liberatorio del debito da parte dell'accollante \_\_\_\_\_ 2 in occasione dell'acquisto delle azioni in \_\_\_\_\_ detenute dalla cedente
3. nell'esecuzione dal 30 giugno 2018 a ottobre 2019 di pagamenti in totale di € 1.286.991,00 a favore della controllante e di società collegate privi di giustificazione causale<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Specificamente allegati a pagina 13-17 della citazione e documentati dalla movimentazione bancaria dei relativi bonifici attestanti i seguenti pagamenti: \_\_\_\_\_ 97.557,00; \_\_\_\_\_ € 717.960,00; \_\_\_\_\_ € 211.001,00; \_\_\_\_\_ € 49.472,00; \_\_\_\_\_ € 211.001,00, per il totale di € 1.286.991,00

4. nell'aver richiesto e beneficiato ad aprile 2019 di un finanziamento bancario di euro 155.322,00 (con \_\_\_\_\_), operazione che ha aggravato il dissesto ottenuto celando lo stato di insolvenza in cui già versava la società; inoltre, nell'aver presentato allo sconto bancario fatture già saldate ottenendo anticipazioni bancarie (per euro 5.467,54 ed euro 5.567,55) che non sono mai state rimborsate e che hanno fatto sorgere crediti delle banche che hanno aggravato lo stato di indebitamento ;
5. nella prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale, perdita, tuttavia, non evincibile dal bilancio del 31 dicembre 2018 (approvato dall'assemblea il 29 aprile 2019 alla presenza dell'intero cda e del collegio sindacale) a causa dell'erronea appostazione di poste creditorie per un valore pari a 4.432.646,46 euro vantate da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_, finalizzata ad occultare la reale situazione patrimoniale della società;

Gli addebiti sono contestati a tutti gli amministratori in carica pro tempore senza una specifica distinzione di ruoli allegando che ad aprile 2019 sapevano o avrebbero dovuto sapere che la società si trovava in stato di dissesto.

Preliminarmente va detto che le dimissioni dalla carica di amministratore presentate da \_\_\_\_\_ non hanno avuto immediata efficacia, essendo state presentate successivamente a quelle di \_\_\_\_\_, (dell'11.7.2019) e \_\_\_\_\_ (23.9.2019), pure tutte ritenute condizionate nella loro efficacia alla nomina di nuovi amministratori in applicazione dell'art 2385 c.c. considerando che il consiglio di amministrazione della società era composto da 5 consiglieri e che \_\_\_\_\_ aveva per primo il 13.6.2019 presentato le sue dimissioni con efficacia immediata (le uniche immediatamente efficaci); il nuovo organo amministrativo, unipersonale, veniva nominato il 7 gennaio 2020 (sentenza di fallimento del 21-31 gennaio 2020): sul punto il Collegio fa propria la decisione 23 novembre 2020 del Giudice del registro delle imprese richiamata dalla difesa dell'attrice e prodotta quale documento 161.

Quindi,

- \_\_\_\_\_ è stato amministratore delegato dal 2.11.2017 al 7.1.2020,
- \_\_\_\_\_ è stato consigliere dal 22.12.2017 al 7.1.2020,
- \_\_\_\_\_ è stato consigliere senza deleghe dal 31.10.2018 al 7.1.2020
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono stati componenti dell'organo di controllo collegio sindacale dal 22.5.2017 al fallimento.

Le condotte denunciate come dannose si collocano negli esercizi 2018 e 2019.

Il \_\_\_\_\_ ha fornito la prova delle condotte dannose indicate attraverso specifiche produzioni documentali.

Ritiene il Collegio, stante la riduzione del *petitum* all'importo di euro 500.000, di dover prendere le mosse dall'addebito della prosecuzione della attività di impresa in una situazione di azzeramento del capitale sociale per perdite con aggravio del dissesto, in violazione dei precetti di cui agli artt 2447 c.c., 2484 n. 4) c.c., 2485, 2486 c.c..

In sintesi, secondo la curatela il bilancio di esercizio 2018 approvato dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2019 (doc. 22 fall.) non sarebbe veritiero perché contiene l'appostazione di un credito di più di 4 milioni di euro verso la già fallita (l'affittante l'azienda ) in alcun modo svalutato; se il credito fosse stato svalutato, come doveroso, almeno per euro 3 milioni il bilancio di avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo. L'occultamento della sottocapitalizzazione e della causa di scioglimento ha consentito alla società di proseguire la sua attività ordinaria di impresa a tutto rischio dei creditori sociali, rischio realizzato essendosi registrato nel periodo maggio 2019-gennaio 2020 (data del fallimento) un aggravamento del dissesto. Di questo danno alla massa dei creditori sociali, secondo la curatela, devono essere ritenuti responsabili tutti gli amministratori in quanto l'attività di redazione del bilancio non è delegabile, va riferita ad ogni componente del consiglio ed è dal risultato decettivo del bilancio che è stata resa possibile la successiva attività di impresa illegittima; anche i sindaci sarebbero responsabili perché non hanno effettuato il doveroso controllo sul bilancio 2018 licenziato senza rilievi concorrendo a che la società proseguisse nella sua attività senza patrimonio.

In particolare, circa la rettifica proposta dalla curatela del credito verso iscritto nel bilancio del 31 dicembre 2018 approvato il 29.4.2019 (doc. 22 atto di citazione), si osserva quanto segue.

I crediti vantati dalla società nei confronti dei terzi devono essere iscritti nello stato patrimoniale all'attivo circolante ai sensi dell'art. 2424 lett. c) c.c..

Quanto al criterio di valutazione dei crediti, l'art. 2426 c.c. n. 8 precisa che *"i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti del valore del presumibile realizzo"*.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che *In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri*

*"e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. "(Cass. civile sez. I, 18/03/2015, n. 5450).*

Il principio contabile OIC 15<sup>2</sup> in applicazione dell'art 2426 n. 8) c.c. dispone che *"il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di: □ perdite previste per inesigibilità..."*.

Il principio contabile OIC 29<sup>3</sup> stabilisce la rilevanza sul bilancio di alcuni fatti che possono impattare sulle valutazioni dei dati contabili intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del bilancio d'esercizio; nel caso di specie tra i fatti rilevanti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio (31.12.2018) e la sua predisposizione (29 aprile 2019 data di approvazione) va annoverato il fallimento del debitore di febbraio 2019, la rilevanza è data dal valore ingente del credito maturato in pochi mesi da verso . Ebbene, il principio OIC 29 stabilisce al punto 59 che il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, evento che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, deve essere recepito secondo il principio di competenza nei valori di bilancio implicando modifiche ai valori delle attività e passività.

Gli amministratori di nella predisposizione del progetto di bilancio 2018 hanno con grave negligenza violato questi principi contabili omettendo di svalutare quantomeno fino alla concorrenza di euro 3.000.000 (pari alle somme confluite erroneamente nelle casse di e non dell'affittuaria dell'azienda da giugno a dicembre 2018) il credito verso la debitrice fallita, pur nella piena consapevolezza del fallimento. La giustificazione resa nella nota integrativa ( **Nella Voce "Crediti verso Altri"** *una particolare menzione merit ail credito vantato dalla nei confronti della Società ."* con sede in per l'importo di € 4.432.646,46. La Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con Sentenza n. 129/2019 del 11/02/2019. Non si è proceduto alla svalutazione del Credito in quanto si è scelto di attendere gli esiti della Verifica del Passivo, fissata per il prossimo 19/06 /2019. Agli esiti si decider sul da farsi relativamente al Credito in questione. Nella fattispecie particolare il Credito nasce per effetto di una serie di anticipazioni e/o pagamenti effettuati dalla per conto della causa il contratto di Fitto di Ramo d'Azienda esistente tra le due Società e novato dalla Curatela nel 2019,

<sup>2</sup> Il principio contabile nazionale OIC 15 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i crediti. In particolare, il principio definisce la nozione di credito e fornisce i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

<sup>3</sup> Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: – i cambiamenti di principi contabili; – i cambiamenti di stime contabili; – la correzione di errori; – i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

nel corso del 2018 e per il quale credito si provvederà entro il 20 Maggio p.v. a presentare l'istanza di insinuazione al Passivo rivendicando un grado di privilegio per lo stesso.) si fonda su dati e valutazioni errate, non documentate attesa la chiara natura chirografaria del credito e quindi è stato ingiustificato l'affidamento espresso sul totale valore di realizzo in sede concorsuale.

Ebbene, il credito di 4.432.646,46 euro<sup>4</sup> vantato da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ (già s.r.l.), non doveva essere iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, ma doveva essere svalutato considerando la situazione di conclamata insolvenza in cui versava la società debitrice, dichiarata fallita il 7.2.2019 come si dava atto nella nota integrativa del bilancio (doc. 22).

La situazione di crisi di \_\_\_\_\_ era nota agli amministratori di \_\_\_\_\_ ben prima della predisposizione del progetto di bilancio, fin dal momento della conclusione del contratto di affitto d'azienda come si evince dalle premesse del contratto al punto c) in cui si indica quale motivo della stipula che *“la concedente intendeva ricorrere ad un piano di risanamento ex art. 67 l. Fall.”* (doc. 15 atto di citazione).

Ciò nonostante, il credito veniva iscritto a bilancio in base al suo valore nominale, senza svalutazioni, con l'improbabile motivazione, espressa nella nota integrativa del bilancio, *“non si è proceduto alla svalutazione del credito in quanto si è scelto di attendere l'esito della verifica del passivo fissata per il 19.6.2019”* (doc. 24 atto di citazione) in diretta violazione delle norme tecnico contabili che governano la predisposizione del bilancio di esercizio.

A fronte, quindi, dell'erronea valutazione del credito della società fallita \_\_\_\_\_ verso \_\_\_\_\_ il bilancio del 31 dicembre 2018 di \_\_\_\_\_ esponeva un patrimonio netto di 1.060.080,00 euro.

---

<sup>4</sup> Sulle origini di questo credito la difesa dell'amministratore delegato \_\_\_\_\_ espone quanto segue:” In realtà l'importo pari ad € 4.432.646,46= non consegue a pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, ma deriva da diverse operazioni contabili. Innanzitutto, parte di tale importo pari a circa euro 1.500.000,00=, trae origine da pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_ per conto della \_\_\_\_\_ alla biglietteria \_\_\_\_\_ (Ente che centralizza l'emissione della biglietteria delle compagnie aeree del mondo); infatti, posto che \_\_\_\_\_, a differenza di \_\_\_\_\_ era legittimata ad emettere biglietteria, la predetta \_\_\_\_\_ utilizzava il codice biglietteria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per emettere i biglietti; va da sé, che \_\_\_\_\_ provvedeva poi a pagare mensilmente l'estratto conto della \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_, con codice della stessa. In conseguenza, in contabilità veniva registrato sotto la voce “avere di banca” e “dare” di fornitore \_\_\_\_\_ la relativa somma pagata a \_\_\_\_\_, partita che sarebbe stata chiusa nel momento in cui \_\_\_\_\_ ex \_\_\_\_\_ avesse fatturato i biglietti fatturati. Infatti, il mancato pagamento della biglietteria \_\_\_\_\_ avrebbe avuto esiti infausti posto che il cliente finale che avrebbe perso il proprio viaggio già pagato, con gravi danni sul brand \_\_\_\_\_. Per quanto riguarda il restante importo pari a circa euro 3.000.000,00=, lo stesso deriva da incassi effettuati successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda da \_\_\_\_\_ in luogo di \_\_\_\_\_, allegazioni che non hanno trovato effettiva contestazione da parte della curatela, tanto che ha proposto la rettifica nel bil 2018 della minore somma di euro 3.000.000

In realtà il patrimonio netto della società - a seguito della corretta e condivisibile proposta di rettifica del fallimento di svalutazione del credito almeno per euro 3.000.000, credito che dunque sarebbe dovuto essere appostato secondo una valutazione prudentiale per euro 1.524.743,00 anziché euro 4.524.743,00, avrebbe presentato un valore negativo, pari a -1.828.001,00 euro, con conseguente perdita del capitale sociale per la società fallita.

Pertanto, gli amministratori, in considerazione della perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale avrebbero dovuto attuare, per legge, determinati comportamenti.

In particolare, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l'assemblea così come disposto dall'art. 2447 c.c. *“se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo [2327](#), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”*.

Laddove la riduzione e il contestuale aumento di capitale sociale o la trasformazione della società non fossero state possibili, gli amministratori, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, quella di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., avrebbero dovuto convocare l'assemblea affinché deliberasse sulla nomina di un liquidatore e sui criteri in base ai quali questi avrebbe dovuto svolgere la liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Gli amministratori non ottemperando a questi obblighi previsti dalla legge, ma proseguendo l'attività di impresa in via ordinaria hanno continuato ad assumere obbligazioni senza un patrimonio e un valore positivo di capitale sociale a garanzia dei creditori ex art 2740 c.c., hanno in sostanza agito a tutto rischio dei terzi.

La gestione illegittima si colloca da fine aprile 2019 a ottobre novembre 2019 quando poi la società accedeva al concordato preventivo con riserva ex art 161 l.f..

L'attività illegittima è pertanto proseguita per pochi mesi, ma dell'aggravio del dissesto vanno ritenuti responsabili tutti gli amministratori personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi ex art. 2485 c.c.

\_\_\_\_\_, amministratore delegato, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ consiglieri amministrativi privi di deleghe, sono, quindi, responsabili nei confronti della fallita società \_\_\_\_\_ e dei creditori sociali perché, proseguendo l'attività di impresa, non hanno ottemperato ai doveri previsti dal legislatore in presenza di perdite del capitale sociale, aggravando il valore negativo del patrimonio netto.

Quanto alla responsabilità dell'amministratore delegato [REDACTED], si deve aggiungere che, avendo egli diretti poteri gestori, prima di cumulare un credito restitutorio di oltre tre milioni di euro verso la concedente insolvente, [REDACTED] avrebbe potuto e dovuto, approntando adeguati assetti organizzativi, mettere la società in sicurezza rispetto a questo rischio e nelle condizioni di intrattenere in proprio il rapporto con l'ente [REDACTED] tanto da assicurare il servizio di biglietteria alla clientela evitando che le somme pagate dai clienti finissero nella cassa di [REDACTED] notoriamente in crisi. L'amministratore delegato avrebbe dovuto verificare che gli incassi venissero, successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda, correttamente convogliati sul conto corrente della

Con particolare riferimento invece alla posizione dei consiglieri di amministratore senza deleghe, si deve precisare che questi ai sensi dell'art. 2381 c.c. hanno il dovere di agire in modo informato, di controllare, di valutare e di approvare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, oltre che doveri di intervento a fronte di atti di *mala gestio* ex art. 2392 c.c.

Della predisposizione del bilancio di esercizio sono responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Dall'esame delle scritture contabili e dei relativi documenti i consiglieri non esecutivi, tenuti ad agire in modo informato ex art. 2381 c.c., avrebbero potuto e dovuto riscontrare le oggettive anomalie, poc'anzi esaminate, qualificabili quali segnali di allarme, che avrebbero dovuto generare più che dubbi certezze sulla inattendibilità del bilancio e indurli a chiedere di non continuare in via ordinaria la gestione sociale procedendo a convocare l'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o procedere a constatare la causa di scioglimento .

Quindi, ai sensi dell'art. 2392 comma 2 c.c., gli amministratori privi di deleghe [REDACTED] e [REDACTED] sarebbero dovuti intervenire, non licenziare il bilancio 2018 e prendere atto che la società si trovava nella situazione di cui all'art 2447 c.c. con tutto ciò che ne avrebbe comportato in termini di messa in sicurezza della stessa, invece, hanno tenuto una condotta omissiva di cui devono andare responsabili assieme all'amministratore delegato seppure nei rapporti interni della responsabilità solidale con un concorso in percentuale inferiore rispetto all'amministratore delegato, percentuale che il Tribunale non deve stabilire non essendo stato chiesto da nessuno dei convenuti costituiti.

Con specifico riferimento alla posizione del convenuto [REDACTED] consigliere senza deleghe, può osservarsi che già a gennaio 2019, come risulta dalla lettura del verbale di assemblea dell'8.1.2019 (doc. 21 attrice), aveva avvertito l'esistenza di segnali di possibile crisi rilevando la inadeguatezza delle risorse rispetto ai costi di gestione e la mancanza di una politica commerciale adeguata (doc. 21 attrice); durante l'assemblea va riconosciuto che il consigliere positivamente suggeriva scelte da fare per contenere i costi, ma dato questo contesto ancor più inescusabile risulta l'inerzia successiva alla



approvazione del bilancio 2018 . Questa inerzia è proseguita nonostante la piena consapevolezza della crisi come emerge anche dal verbale dell'assemblea dell'11.7.2019 (doc. 97) dove il consigliere si limitava a sensibilizzare *“il socio ad avviare ogni azione funzionale al presidio e gestione della attuale condizione di crisi assembleare”* senza rendersi conto che spettava al consiglio di amministrazione di cui faceva parte assumere quelle doverose iniziative.

L'altro consigliere senza deleghe, il contumace \_\_\_\_\_ è stato presente all'assemblea di gennaio 2019 , all'approvazione del bilancio del 29 aprile in assemblea, alla assemblea dell'11 luglio 2019 e quindi deve ritenersi fosse informato della stato ex art 2447 c.c. della società, non ha assunto alcuna iniziativa concorrendo nella violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c.; per altro va tenuto presente che dal 3 maggio 2017 al 25 febbraio 2019 è stato anche amministratore di \_\_\_\_\_ socia di assoluta maggioranza di \_\_\_\_\_ (doc 6 attore) e quindi a conoscenza delle vicende del gruppo e nello specifico a quella discendente dal contratto di affitto di azienda.

Conclusivamente tutti gli amministratori convenuti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono responsabili per la prosecuzione della attività di impresa dopo l'approvazione del bilancio 2018, da maggio 2019 fino al fallimento, gennaio 2020.

È evidente, dunque, l'inadempimento alle obbligazioni previste dalla legge, difatti, spettava agli amministratori affrontare la crisi con gli strumenti previsti dal legislatore; gli amministratori dopo l'approvazione del bilancio 2018 ad aprile 2019 non avrebbero più potuto continuare l'attività di impresa in via ordinaria ma avrebbero dovuto convocare l'assemblea ex art 2447 c.c..

Il bilancio 2018 è stato approvato il 29 aprile 2019, considerando i tempi di convocazione dell'assemblea e di deposito del progetto di bilancio si ritiene che il Consiglio di amministrazione sapesse che la società si trovava in una situazione di perdita del capitale sociale fin dalla metà del mese di aprile.

Nonostante ciò, la società proseguiva con assunzione di debiti la sua attività come si desume dal fatto che contraeva con \_\_\_\_\_ un prestito chirografario di euro 157.000 (doc 95 attrice), continuava la gestione ordinaria pur senza avere prospettive di far fronte alle obbligazioni assunte come emerge anche da quanto verbalizzato alla assemblea dell'11 luglio 2019; ad agosto prestava l'assenso alla liberazione del debitore \_\_\_\_\_ a fronte dell'accollo liberatorio di \_\_\_\_\_. Questi elementi portano a ritenere che da aprile fino all'apertura della procedura di concordato preventivo la società ha compiuto più operazioni non conservative nel periodo in cui si trovava in stato di scioglimento e ciò in violazione di quanto dispone l'art 2486 co 1 c.c..



L'attività di impresa si ritiene non sia proseguita durante la ristretta fase di concordato sol considerando che nella prima informativa resa al pre commissario la società dava atto che a causa della morosità era stata interrotta anche la somministrazione di energia elettrica (doc. 174 fall).

Dunque, tutti questi elementi portano a ritenere che:

- gli amministratori hanno violato il disposto dell'art 2486 co 1 c.c. perché non hanno constatato lo stato di scioglimento della società, non si sono attivati per superarla o porre la società in liquidazione,
- hanno continuato l'attività di impresa ordinaria, non conservativa senza assumere le doverose iniziative previste dalla legge.

Questi elementi, stante il successivo fallimento il cui passivo ammonta a più di 2 milioni di euro senza alcun attivo, convincono inoltre della dannosità della prosecuzione della attività di impresa di cui vanno dichiarati responsabili tutti i componenti del consiglio di amministrazione qui convenuti ex art 2486 co 2 c.c..

### **La responsabilità dei sindaci della società**

Il collegio sindacale è l'organo cui è demandato il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli altri organi della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Per svolgere detto compito i sindaci devono ai sensi dell'art. 2405 c.c. assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo; possono, inoltre, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, art. 2403 bis c.c.

Ai sensi dell'art. 2407 c.c. *“i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*. Di conseguenza anche nei loro confronti, possono essere promosse l'azione sociale di responsabilità, art. 2392 c.c., e l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, art. 2394 c.c.

*“In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'articolo 2407 del codice civile, va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali*

*per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria" (Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5060.)*

Nel caso in esame i sindaci \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ tutti in carica dal 22 maggio 2017 al fallimento non hanno sollevato alcun rilievo sul bilancio di esercizio 2018 violando loro specifiche obbligazioni nonostante l'appostazione senza svalutazione alcuna dell'ingente credito verso la fallita \_\_\_\_\_ e conseguentemente non hanno segnalato agli amministratori la necessità di procedere ex art 2447 c.c. e il venire meno del presupposto della continuità aziendale.

I sindaci, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, avrebbe dovuto oltre a rilevare nella loro relazione sul bilancio 2018 la perdita del capitale sociale per perdite anche, verificata l'inerzia dell'organo amministrativo, convocare l'assemblea per proporre la ricapitalizzazione o (artt. 2406 2447 c.c.) o ricorrere al Tribunale per la nomina del liquidatore ai sensi del comma 2 dell'art. 2487 c.c.. L'attivazione di questi poteri sindacali avrebbe evitato la prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente danno subito dalla società.

I sindaci di \_\_\_\_\_ invece, sono infatti rimasti inermi, anzi, hanno, addirittura, rilasciato la relazione positiva al bilancio di esercizio del 31 dicembre 2018, nonostante la grave mancata svalutazione del credito vantato dalla fallita nei confronti della \_\_\_\_\_ concorrendo direttamente a cagionare il danno ai creditori sociali.

Consegue che vanno ritenuti responsabili in concorso con il consiglio di amministrazione dei danni conseguenti alla prosecuzione della attività di impresa da aprile 2019 al concordato

### **Gli altri addebiti di responsabilità.**

Quanto agli altri addebiti sub 1,2,3,4 si ritiene assorbita ogni considerazione in punto di responsabilità posto che:

- i risultati delle operazioni di pagamento a favore delle collegate (addebito sub 3), collocandosi negli esercizi 2018 e 2019, devono ritenersi inseriti nel conto economico e nei risultati di bilancio 2018 e della situazione economico patrimoniale al 21.11.2019 contenuta nella prima nota informativa al pre commissario resa nell'ambito della procedura di pre concordato RG 92/2019 (doc. 174 attore), sicché il pregiudizio eventualmente arrecato da quelle operazioni è già espresso dalla liquidazione del danno da prosecuzione della attività di impresa dopo la causa di scioglimento cui si procederà in via equitativa secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 co 3 prima parte c.c.. A ciò si aggiunga che i doc.. 77, 88 attestano in realtà rapporti di consulenza in essere tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ 4 inoltre, i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione dimostrano a loro volta

rapporti intensi di prestazione di servizi turistici da parte della socia a

- lo stesso è a dirsi per la contrazione di un finanziamento bancario di 155.000 ad aprile 2019 (addebito sub 4);
- quanto all'operazione di accettazione dell'accollo liberatorio tra e (contestazione sub 2) non risulta l'effettività del danno perché non è stato nemmeno allegato il mancato pagamento a del debito accollato da parte di inoltre, non risulta che l'accollo liberatorio sia stato firmato da alcuno degli amministratori rimasti in causa, né che siano stati messi al corrente della vicenda; senza considerare che, stante il successivo fallimento di l'accollo non liberatorio non avrebbe aggiunto molto alle prospettive di pagamento del debito;
- quanto all'affitto dell'azienda (contestazione sub 1) l'operazione da un punto di vista imprenditoriale non è censurabile, se non negli aspetti dei crediti sorti verso la concedente, come sopra motivato.

### **La quantificazione del danno con riferimento all'addebito in esame (sub .5)**

Il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo aprile 2019 va liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art 2486 comma 3 prima parte, potendosi effettuare l'operazione impiegando da un lato il bilancio 2018 rettificato e dall'altra il progetto contabile al 21.11.2019 contenuto nella relazione informativa al pre commissario del concordato (doc. 174).

Sopra si è detto che il bilancio 2018 rettificato con la svalutazione per euro 3 milioni di credito verso avrebbe chiuso con un patrimonio netto negativo di (1.828.001,00); la situazione economico patrimoniale di al 21.11.2019 (doc. 174) registra un patrimonio netto negativo di (2.336.791,81) e contiene già la svalutazione delle immobilizzazioni in prospettiva liquidatoria (Totale immobilizzazioni euro 257.000 a fronte di un valore di euro 393.799 nel 2018).

Per rendere omogeneo il calcolo differenziale tale valore delle immobilizzazioni va rettificato anche nel bilancio 2018 con un risultato di patrimonio netto negativo di (2.031.866) euro.

La differenza dei netti patrimoniali porta ad un risultato di euro 304.925,00. La norma , art 2486 co 3 c.c., impone di detrarre anche i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al termine della liquidazione. Anche questo valore va determinato in via presuntiva considerando che nel bilancio 2018 i costi di gestione diversi dai costi del personale ammontano a 4.279,00; supponendo ragionevolmente altri altri costi, per esempio qualche

dipendente e gli organi della società, i costi ordinari del periodo (aprile/maggio 2019- fino al fallimento) si quantificano in euro 10.000,00.

Quindi si perviene alla liquidazione in via equitativa del danno in euro 294.925,00.

Delle transazioni deve tenersi conto al fine della riduzione dell'ammontare dell'intero debito, dovendosi procedere a quantificare il danno complessivo e sottraendo quanto percepito o la percentuale corrispondente alla quota di responsabilità di chi ha transatto fino all'importo già ricevuto dal creditore (la procedura nel caso di specie) a titolo di transazione se superiore, in applicazione di quanto stabilito dalla corte di legittimità per cui:” *la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce*” e, tenuto conto del fatto che essa “*non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei*” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174 e nel medesimo senso si vedano anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113; Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).

Il convenuto Presidente del Consiglio di amministrazione ha transatto con l'importo di euro 191.531,00 (doc.203 fall, transazione di euro 200.000 di cui euro 8469,00 per spese processuali) ; il convenuto ha transatto versando euro 24.000 (accordo transattivo per euro 25.500,00 di cui euro 1.500 per contributo spese).

Il credito risarcitorio, di valore, di euro 294.925,00 va liquidato in moneta attuale dalla data del fallimento (31 gennaio 2020) alla data della prima transazione di (maggio 2021) e si perviene alla somma rivalutata di euro 298.169,18 di capitale ed euro 148,00 di interessi compensativi calcolati secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass SU 1995/1712); dedotto da ciò l'importo di euro 191.531 della transazione (con imputazione a interessi e poi a capitale) il danno residuo ammonta ad euro 106.786,00 di capitale; tale importo va rivalutato da maggio 2021 fino a settembre 2024, data della seconda transazione di di euro 24.000 e si giunge ad euro 123.445 di capitale ed euro 9935 di interessi che si riducono ad euro 109.380 con l'esecuzione della transazione di

; detta somma rivalutata, da settembre 2024 fino alla data della decisione (febbraio 2025), ammonta ad euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 di interessi compensativi, dal 20 febbraio 2025 al saldo sulla sola somma capitale di euro 110.255 spettano gli interessi al tasso legale ex art 1224 c.c.

## Il comando giudiziale

Accogliendo parzialmente la domanda del fallimento attore, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ sono condannati in solido a pagare al \_\_\_\_\_ la somma di euro 110.255 di capitale ed euro 995,00 per interessi (danno residuo) , oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.

### Sulle spese processuali

Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito vanno poste ex art 91 c.p.c. a carico integrale dei convenuti soccombenti e a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 essendo stato il fallimento \_\_\_\_\_ attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; le spese si liquidano secondo il DM 55/14, aggiornato con DM 147/2022 considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta, in 30.333 **euro** per compensi (di cui per la fase cautelare 12.000,00 euro, per la fase di merito euro 2.552,00 di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5670,00, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale , oltre ad euro 4.230,00 per la pluralità di parti) oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e rimborso delle spese prenotate e prenotande a debito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**ACCOGLIE** in parte la domanda del \_\_\_\_\_ accerta la responsabilità solidale degli amministratori \_\_\_\_\_ , e dei sindaci \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , e li condanna in solido al pagamento a titolo risarcitorio a favore del \_\_\_\_\_ della somma di euro 110.255,00 di capitale oltre ad euro 995,00 di interessi, oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 110.255 dal 20 febbraio 2025 al saldo effettivo.

**CONDANNA** altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in 30.333,00 euro per compensi, oltre al rimborso spese generali, di quelle prenotate e prenotande a debito, cpa e iva di legge con pagamento a favore dello Stato ex art 133 D.P.R. 115/2002.

Milano, 20 febbraio/18 aprile 2025

Il Presidente est.

*Amina Simonetti*